

18 Mag 2020

Regolamento appalti, bozza al traguardo: 315 articoli, solo due linee guida Anac abrogate

Mauro Salerno

Da 259 a 315 articoli. È la misura della crescita subita dalla bozza di regolamento appalti durante il lavoro svolto dalla commissione nominata dal Mit per redigere la nuova bussola di riferimento per stazioni appaltanti e imprese interessate al mercato degli appalti pubblici. Il gruppo di 13 esperti è praticamente arrivato alla definizione del testo-base definitivo. L'ultimo incontro è previsto per domani. Poi la bozza, su cui è ancora possibile qualche piccolo aggiustamento, sarà presa in carico dai vertici di Porta Pia per iniziare il lungo di iter di approvazione che, includendo il concerto dell'Economia, un doppio passaggio in Consiglio dei ministri e parere del Consiglio di Stato, prenderà almeno qualche mese, scavallando l'estate e arrivando dunque a fine anno. Bisognerà anche aspettare gli esiti del Dl Semplificazioni, annunciato dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, in modo da armonizzare il testo appena messo a punto con le eventuali novità sugli appalti che dovessero uscire dal nuovo decreto.

La bozza del provvedimento, che «Edilizia e Territorio» è in grado di anticipare, contiene diverse innovazioni rispetto ai testi circolati in precedenza, ma anche diverse conferme. Tra le novità va subito segnalato il fatto che l'arrivo del regolamento non spazzerà via tutte le linee guida dell'Anticorruzione. Molte resteranno in piedi e continueranno a fare il loro lavoro di indirizzo per gli operatori del settore. Tra le abrogazioni espresse il regolamento fa riferimento soltanto a **due linee guida dell'Anticorruzione**: la linee guida numero 3, con compiti e requisiti del Rup e la linea guida numero 4, con le indicazioni di dettaglio per gli appalti sottosoglia. Tutte le altre, sembra di capire, rimarranno in piedi.

Altro particolare da notare è che al momento il regolamento non prevede alcun periodo-cuscinetto rispetto all'**entrata in vigore** delle sue disposizioni. Nonostante la mole e l'impatto che le nuove regole rischiano di comportare sul mercato delle gare pubbliche l'entrata in vigore è stabilita in 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come un qualunque altro decreto.

Il regolamento rimane unico, ma con distinzioni nette nella disciplina dei vari settori di riferimento sul mercato. Il provvedimento è diviso in **sette parti**. Nella prima si trovano i principi comuni, nella seconda le regole per i lavori, nella terza quella per i servizi e le forniture, nella quarta la disciplina delle concessioni, nella quinta gli appalti nei beni culturali, nella sesta le norme applicabili ai settori speciali, nella settima le disposizioni transitorie e finali.

Un'altra novità che salta all'occhio è la marcia indietro sul ripristino dell'**appalto integrato** su progetto preliminare (ora di fattibilità tecnico-economica). Questa ipotesi non viene in realtà cancellata del tutto ma resta in piedi per i casi di project financing, contratti di disponibilità, leasing immobiliare, urbanizzazioni e calamità naturali, sulla falsariga di quanto previsto dal codice.

Correzioni di rilievo anche per l'assegnazione dei piccolissimi contratti. Arrivano procedure più semplici in particolare per la fascia di **importo tra 40mila e 150mila euro**, dove i funzionari possono aggiudicare l'appalto dimostrando di aver consultato tre preventivi. La bozza di regolamento precisa innanzitutto che i preventivi devono essere richiesti in forma scritta, anche se «con modalità informale» e che la stazione appaltante può aggiudicare il contratto anche se all'invito risponde una sola impresa, dunque sulla base di un solo preventivo, dando conto delle proprie scelte nella delibera a procedere con l'affidamento.

Confermato il **principio di rotazione** che, per evitare il consolidamento di rendite di posizione, impone già ora di non invitare alle gare il titolare dell'appalto uscente. Anche qui c'è però qualche semplificazione per i microaffidamenti. Mentre le linee guida dell'Anac consentivano di derogare al divieto per gli appalti al di sotto di mille euro, ora la soglia sale a cinquemila euro.

Spazio anche al **Bim** con la **richiesta di piani di formazione alle stazioni appaltanti e la previsione di "capitolati informativi" e "offerta di gestione in formativa in fase di gara"**.

Diverse novità riguardano poi **riserve e fase esecutiva** del contratto: cui dedichiamo un focus ad hoc in questo approfondimento pubblicato in questa stessa edizione del giornale.

Qualcosa, infine, cambia anche per i **Rup**, i responsabili del procedimento. Il regolamento definisce i requisiti di queste figure tecniche interne alle amministrazioni. Resta il ruolo di "pubblico ufficiale". Si aggiunge la necessità di dimostrare un'"adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza di corsi di formazione in materia di Project Management" nella gestione di appalti complessi che impongono anche laurea e esperienza di almeno cinque anni.